



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 167 del 31-12-13

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n.193 del 30.12.2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto "APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO";

Considerato che:

- lo Statuto Comunale all'art. 8 recante "Promozione cultura, sport e tempo libero" prevede che il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e a tal fine favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;
- lo sport acquista un valore particolarmente significativo che coinvolge gli interessi di tutta la collettività e in particolare dei giovani per cui risulta essere sicuramente un momento di crescita e di socializzazione e uno strumento efficace per prevenire i fenomeni di devianza e di emarginazione;

Atteso che l'Amministrazione intende favorire e promuovere le attività giovanili sportive, ricreative e sociali e conscia dell'importante ruolo sociale svolto dalle associazioni sportive, intende supportare tali organismi per l'attività svolta a favore dei minori per promuovere lo sport e nel contempo contrastare il disagio sociale e prevenire le devianze giovanili;

Considerata inoltre la rilevanza sociale dell'attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa meritevole di attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune, nell'interesse della collettività;

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato con atto del Consiglio comunale n° 78 del 25.11.1991 e n° 27 del 22.04.1992;

Ritenuto erogare per la stagione sportiva 2012/2013 dei contributi a favore delle associazioni sportive locali sulla base dei seguenti criteri:

- che l'importo del contributo non possa essere superiore all'80% delle spese sostenute nella stagione sportiva 2012/2013 da rendicontarsi con regolari pezze giustificative;

Considerato che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

– in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia

la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi e nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione”;

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

Ritenuto pertanto dettare apposite direttive al Responsabile del Settore Amministrativo al fine di:

- acquisire gli elementi utili per l'erogazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune che operano continuativamente nell'ambito locale anche a favore dei minori;
- provvedere con la massima sollecitudine ad acquisire dalle predette associazioni locali i dati inerenti gli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente agonistica e il programma di attività e iniziative promosse a favore dei medesimi nella stagione sportiva 2012/2013, in particolare il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori e le attività svolte dalle società a livello federale per la stagione sportiva;
- predisporre apposito avviso contenente il modello di domanda con indicazione della data di scadenza della presentazione della medesima e il modello di rendiconto delle spese sostenute per la stagione sportiva 2012/2013;
- destinare a tal fine le risorse economiche presenti nel Bilancio Comunale al capitolo 6261/385/2013 pari a €.6.500,00;

Acquisiti preventivamente i pareri:

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 193 del 30.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 193 del 30.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa;

- di destinare le risorse economiche presenti nel Bilancio Comunale al capitolo 6261/385/2014 pari a €.6.500,00 per l'erogazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune che operano continuativamente nell'ambito locale anche a favore dei minori;

di stabilire che il riparto dei contributi a favore delle associazioni sportive locali per la stagione sportiva 2012/2013 avvenga sulla base dei seguenti criteri:

- che l'importo del contributo non possa essere superiore all'80% delle spese sostenute nella stagione sportiva 2012/2013 da rendicontarsi con regolari pezzi giustificative;

di impartire direttive al Responsabile del Settore Amministrativo al fine di:

- acquisire gli elementi utili per l'erogazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune che operano continuativamente nell'ambito locale anche a favore dei minori;

- provvedere con la massima consentita sollecitudine ad acquisire dalle predette associazioni locali i dati inerenti gli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente agonistica e il programma di attività e iniziative promosse a favore dei medesimi nella stagione sportiva 2012/2013, in particolare il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori e le attività svolte dalle società a livello federale per la stagione sportiva;

- predisporre apposito avviso contenente il modello di domanda con indicazione della data di scadenza della presentazione della medesima e il modello di rendiconto delle spese sostenute per la stagione sportiva 2012/2013;

- impegnare a tal fine le risorse economiche presenti nel Bilancio Comunale al capitolo 6261/385/2014 pari a €.6.500,00;

il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anna Paola Marongiu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **03/01/2014** al **17/01/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda